

## Lavoratori nati nel 1952: in pensione a 64 anni. L'INPS rivede la sua posizione

L'INPS con una recentissima circolare, [la n° 196 del 11 novembre 2016](#), ha rivisto la sua posizione riguardo alla deroga prevista dall'art. articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011 (legge Monti Fornero).

Questo articolo di legge, al comma 15 bis, prevedeva che, in via eccezionale, potevano accedere al pensionamento al compimento del **sessantaquattresimo anno di età + aspettativa di vita**:

- a) **i lavoratori iscritti all'A.G.O.** (Assicurazione Generale Obbligatoria) e forme sostitutive alle seguenti condizioni:
  1. possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012;
  2. maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico previsti dalla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni; trattasi del cosiddetto "sistema delle quote" (età + contributi) per cui nel 2012, per poter accedere alla pensione di anzianità bisognava raggiungere "quota" 96 con almeno 35 anni di contributi con un'età anagrafica di 60 anni per i lavoratori dipendenti e "quota" 97 con un'età minima di 61 anni per i lavoratori autonomi.
- b) **lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all'A.G.O.** (Assicurazione Generale Obbligatoria) e forme sostitutive alle seguenti condizioni:
  1. possono conseguire il trattamento di vecchiaia se hanno maturato entro il 31 dicembre 2012:
    - i. un'anzianità contributiva di almeno 20 anni
    - ii. un'età anagrafica di almeno 60 anni

Il problema nasceva dal fatto che l'INPS, con propria [circolare n° 35 del 14 marzo 2012](#) punto 6, poneva, come requisito indispensabile per poter godere di questa deroga, il fatto che i lavoratori e le lavoratrici interessati fossero nella condizione di lavoratori dipendenti alla data del 28 dicembre 2011.

Questa interpretazione, fin qui seguita, era fortemente limitativa di un diritto sancito dalla legge.

L'ultima novità, di questi giorni, consiste nel fatto che Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota n. 13672 del 26 ottobre 2016 ha superato la precedente posizione di cui alle note n. 4748 del 14 settembre 2012 e n. 5869 del 16 novembre 2012, ridefinendo l'individuazione del lavoratore dipendente del settore privato ai fini dell'applicazione della norma in esame.

Il Ministero ha, infatti, precisato che "...si ritiene possibile aderire ad una interpretazione in bonam partem del comma 15 bis cit., secondo la quale il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell'anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato.

### **In pratica chi sono i lavoratori interessati?**

1. lavoratori abbiano maturato il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di anzianità di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni (c.d. quota) "vecchi requisiti" con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato;
2. lavoratrici abbiano maturato il requisito contributivo minimo richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratrici dipendenti del settore privato.
3. I lavoratori e le lavoratrici che si trovavano nella condizione di lavoratori dipendenti alla data del 28 dicembre 2011 , per i quali nulla è cambiato.

Questi lavoratori, come detto, potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 64° anno di età + sette mesi per aspettativa di vita.

### **Condizioni contributive**

Poiché l'anzianità contributiva deve essere "maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato" sono esclusi dal computo dell'anzianità contributiva:

- i periodi di contribuzione volontaria;
- di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato;
- da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

### **Eccezioni**

La deroga non si applica nei confronti dei soggetti che hanno maturato la prescritta anzianità contributiva a seguito di attività lavorativa non svolta nel settore privato, ancorché abbia dato luogo a versamenti contributivi nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ( esempio : dipendenti INPS, INAIL, ACI , ecc. ecc.).

### **Lavoratori con contribuzione autonoma**

I lavoratori e le lavoratrici che abbiano anche con contribuzione autonoma possono utilizzare al momento della liquidazione della pensione la contribuzione accreditata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In questo caso devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione. Qualora invece, gli interessati non intendano utilizzare la contribuzione versata presso le gestioni speciali al momento della liquidazione della pensione, potranno chiedere un supplemento di pensione secondo le regole vigenti.



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande  
**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"